

Impugnazione proposta l'11 luglio 2013 dalla Stichting Corporate Europe Observatory avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 giugno 2013, causa T-93/11, Stichting Corporate Europe Observatory/Commissione europea

(Causa C-399/13 P)

(2013/C 274/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stichting Corporate Europe Observatory (rappresentante: S. Crosby, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

- accogliere l'impugnazione, annullare la sentenza del Tribunale del 7 giugno 2013 e annullare la decisione della Commissione del 6 dicembre 2010;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito della presente impugnazione nonché del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso tre errori di diritto.

- 1) Un errore di diritto per aver ritenuto che il Vademecum sull'accesso ai documenti (in prosieguo: il «Vademecum»), della DG Commercio, non fosse inteso a produrre effetti esterni;
- 2) Un errore di diritto per non aver tenuto conto della presunzione che i documenti erano destinati ad essere visti da un ampio numero di persone;
- 3) Un errore di diritto per avere ritenuto che nel caso di specie non sussistesse una rinuncia implicita alla riservatezza.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgerichts Düsseldorf (Germania) il 16 luglio 2013 — Sophia Marie Nicole Sanders rappresentata da Marianne Sanders/David Verhaegen

(Causa C-400/13)

(2013/C 274/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti della causa principale

Ricorrente: Sophia Marie Nicole Sanders rappresentata da Marianne Sanders

Convenuto: David Verhaegen

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 28, paragrafo 1, del Gesetz zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Verkehr mit ausländischen Staaten (Auslandsunterhaltsgesetz — AUG) [legge sulle procedure di recupero dei crediti alimentari nei rapporti con Stati esteri] del 23 maggio 2011 (BGBl. I pag. 898) violi l'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 4/2009⁽¹⁾ del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Anotato Dikastirio Kyprou (Cipro) il 16 luglio 2013 — Cypra Limited/Repubblica di Cipro

(Causa C-402/13)

(2013/C 274/23)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Anotato Dikastirio Kyprou

Parti

Ricorrente: Cypra Limited.

Convenuti e resistenti: Repubblica di Cipro, rappresentata dal Ministero dell'Agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente e dal Direttore della sezione dei servizi veterinari

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni del regolamento 854/2004/CE ⁽¹⁾ concedano all'autorità competente il potere discrezionale di stabilire l'orario di una data macellazione di animali, tenuto conto dell'obbligo della stessa di designare un veterinario ufficiale ai fini dell'esecuzione del controllo relativo alla macellazione degli animali, o se l'autorità competente sia tenuta a designare detto veterinario nei limiti dell'orario in cui avviene la macellazione, stabilito dal mattatore.
- 2) Se le disposizioni del regolamento 854/2004/CE concedano all'autorità competente il potere discrezionale di rifiutare la designazione di un veterinario ufficiale per l'esecuzione del controllo veterinario della macellazione legale degli animali, qualora sia stato comunicato l'orario preciso in cui essa avrà luogo presso un macello autorizzato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139, pag. 206).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 16 luglio 2013 — Lisa Kelly/Minister for Social Protection

(Causa C-403/13)

(2013/C 274/24)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Lisa Kelly

Convenuto: Minister for Social Protection

Questioni pregiudiziali

- 1) Qualora un lavoratore dipendente residente nello Stato membro A, che ha svolto attività lavorativa con versamento di contributi in tale Stato per poco meno di tre anni, trascorra gli ultimi sei mesi della propria attività lavorativa con versamento di contributi nello Stato membro B, la sua successiva domanda di prestazioni previdenziali per malattia è regolata (i) dal diritto dello Stato membro B ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento

(CE) n. 883/2004 ⁽¹⁾, oppure, (ii) dal diritto dello Stato membro A in cui risiede, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e)?

- 2) Ai fini dell'esame della questione 1, è rilevante il fatto che, qualora si affermi che il caso è regolato dal diritto dello Stato membro B, allora il lavoratore in questione non avrebbe diritto ad alcuna prestazione previdenziale, mentre ciò non si verificherebbe qualora si affermi che il caso è regolato dal diritto dello Stato membro di residenza (Stato membro A)?

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 16 luglio 2013 — R su istanza di ClientEarth/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Causa C-404/13)

(2013/C 274/25)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: R su istanza di ClientEarth

Resistente: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nel caso in cui, ai sensi della direttiva sulla qualità dell'aria (direttiva 2008/50/CE ⁽¹⁾) in una determinata zona o agglomerato non è stato possibile rispettare i valori limite fissati per il biossido di azoto entro il termine del 1° gennaio 2010, di cui all'allegato XI della direttiva, la direttiva stessa e/o l'articolo 4 TUE imponga a uno Stato membro di chiedere una proroga del termine, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva.
- 2) In caso di risposta affermativa, in quali circostanze uno Stato membro possa (eventualmente) essere sollevato da siffatto obbligo.